

ALCUNI NUOVI DOCUMENTI  
INTORNO A CRISTOFORO COLOMBO  
ED ALLA SUA FAMIGLIA (1)

Ai documenti sulla famiglia di Cristoforo Colombo già da me tempo addietro trovati, e che or sono di pubblica ragione (2), devo aggiungerne alcuni altri, e non meno di quelli importanti, tanto più che due di essi si riferiscono particolarmente alla persona del sommo navigatore, e tutti poi concordano pienamente con i pubblicati, e con quanto i nostri scrittori dissero di Cristoforo Colombo e della sua famiglia.

Questi documenti sono di tempo e di indole diversi, ed io li accennerò secondo l'ordine cronologico, dicendo sopra ciascuno alcune parole, per farli apprezzare, e nello stesso tempo onde esporre alcune mie idee sulle controversie che tuttora si agitano relativamente alla famiglia ed a diverse circostanze della vita di lui.

Il primo di essi già da qualche tempo venne a mia cognizione, e come feci per gli altri, immediatamente lo comunicai all'egregio amico mio, Sig. Henry Harrisse; ma egli non poté valersene, nè inserirlo assieme ai precedenti, nella sua grande opera sopra Cristoforo Colombo, perchè quando gli giunse, questa già era, quantunque da poco, pubblicata.

---

(1) Comunicati alla Società Ligure di Storia Patria nella seduta del 27 maggio 1887.

(2) Cfr. *Giornale Ligustico* 1885, pag. 218. HARRISSE, *Christophe Colomb* etc., Paris 1884-1885.

Io però in altro mio lavoro, ne feci cenno (1), ma brevissimamente, chè l'indole del documento non si prestava a deduzioni consentanee alla materia trattata in quello scritto.

Questo documento si trova nel nostro archivio notarile fra gli atti del notaro Paolo Recco, colla data del 13 marzo 1470, ed è in sostanza la ratifica data dalla corporazione dei tessitori di panni in Genova, radunati perciò sotto gli olmi che allora ombreggiavano la piazza di S. Stefano, come altre piazze della città, ad un convegno fatto a Savona, l'ultimo giorno di febbraio dell'anno stesso, in atti del notaro Antonio de Rimerò, da Antonio Garibaldo e da Domenico Colombo, a nome dei tessitori di panni genovesi, con Pellegrino de Retona, console di quei di tal arte, e con diversi di essi in Savona. Appare dal complesso dell'atto come scopo di questo convegno fosse di stabilire diverse discipline relative ai famigli o garzoni dell'arte istessa nelle due città, per cui detti contraenti genovesi si erano impegnati ad ottenere l'approvazione della corporazione dei tessitori di Genova, entro quindici giorni; ma quali fossero le discipline concordate fra i tessitori delle due città, non è indicato, certo ce le potrebbe apprendere l'atto del notaro Rimerò. Per questo finora riusciron vane le ricerche fatte eseguire in Savona, e nemmeno il nome di questo notaro figura fra quelli dell'elenco pubblicato dal Sig. Agostino Bruno (2). Ciò però non vorrebbe dire che non abbia esistito, giacchè più accurate indagini potranno forse conseguire favorevole risultato.

Come è noto, appunto dal 1470 data l'epoca del trasferimento di Domenico Colombo a Savona. Ignoti ci sono i

---

(1) *Sulla casa abitata da Domenico Colombo in Genova*, Tip. Sordo-muti 1884, estratto dal vol. XVII degli *Atti della Società Ligure di Storia Patria*.

(2) *Gli archivi del Comune di Savona*, Savona 1884.

motivi che lo indussero a ciò; e poichè anche prima di questo tempo, altri del cognome Colombo esistevano in Savona, chè a 13 gennaio del 1327 un *Columbus* del quondam Giovanni, abitante colà *prope S. Joannem*, è citato negli atti del notaro Antonio Felloni (1), e una piazza, da tempi antichi, vi è designata col nome *Columbi*, quantunque non si sappia se questo derivasse dal noto volatile, o da cognome di famiglia, sarebbe mia congettura che vi si trasferisse per adire all'eredità di qualche suo lontano parente, o per rilevare qualche officina, o qualche negozio.

Noi apprendiamo dai documenti che egli nol fece d'un tratto, giacchè in detto anno alternativamente abitò in Savona ed in Genova, finchè definitivamente colà si stabiliva.

Il più antico documento sulla presenza di Domenico Colombo a Savona che si conoscesse, era l'atto del 2 marzo del 1470 in rogito del notaro Giovanni Gallo, già pubblicato nel 1602 dal Salinero (2), e recentemente dall'Harrisse (3), con cui egli, che si intitola *Dominicus de Columbo, civis Janue quondam Joannis de Quinto, textor pannorum lane et tabernarius*, prende al suo servizio Bartolomeo Castagnelli che già era stato suo garzone. Adesso però, come c' insegna il nuovo documento da me trovato, più antico sarebbe il convegno coi lanieri di Savona, fatto l'ultimo di febbraio del 1470, il quale precederebbe di due giorni l'accordo di Domenico col Castagnelli; e certo quanto dai lanieri delle due città venne concertato a riguardo dei rispettivi garzoni, deve aver avuto influenza sull'accordo suddetto.

Da tali atti è lecito argomentare che qualche disposizione

---

(1) Registro 1322-1327, pag. 178. Archivio dei Notari.

(2) SALINERII JULII, *Annotationes ad Cornelium Tacitum*, Genuae 1602, pag. 336.

(3) *Christophe Colomb*, II, pag. 413.

fosse nei capitoli dell' arte de' tessitori in Savona, che vietasse ad essi di prendere a servizio garzoni che non fossero del distretto della città, e che Domenico Colombo intenzionato di colà stabilirsi e di affidare a persona confidente la gestione de' suoi affari, abbia prima di tutto voluto che l' odiosa disposizione fosse revocata, e che tanto a Genova come a Savona venisse sancito il diritto reciproco a favore dei garzoni di entrambe le città.

A proposito del citato atto del 2 marzo 1470, riportato, come dissi, dal Salinero e dall' HARRISSE, osserverò, come alcuni anni addietro il Reverendo Prospero Peragallo incalorito nella difesa di quanto dicono le *Historie di Fernando Colombo*, trovando che i documenti savonesi non concordavano con alcune asserzioni delle *Historie* medesime ne mise in dubbio l' autenticità (1); e dopo di lui in un opuscolo pubblicato da *Celsus* (2) a Lisbona, in contraddizione di altro stampato a Parigi da *Sejus* (3) si vollero dimostrare senz' altro, apocrifi tutti i documenti del Salinero riprodotti dall' HARRISSE.

Non è mia intenzione di entrare nelle controversie fra HARRISSE e Peragallo, fra *Sejus* e *Celsus*, tanto più che questi signori hanno buona lingua e buona penna per far valere le proprie ragioni. Mi limiterò solo ad osservare che se i signori HARRISSE e *Sejus*, possono essere caduti in qualche errore nella citazione dei documenti, perdonabile facilmente a chi vive

---

(1) *L' autenticità delle Historie di Fernando Colombo*, Genova, Tip. Sordo-muti 1880.

(2) *Origine, patria e gioventù di Cristoforo Colombo, studi critici e documentari, con ampla analisi dagli atti di Salinero per CELSUS*, Lisboa, Typografia Elzeviriana, 1886.

(3) *L' origine de Christophe Colomb, demonstration critique et documentaire par SEJUS*, Paris 1885. Extrait de la *Revue historique*, tome XXIX, 1885.

lontano dal luogo ove essi si trovano, i signori Peragallo e *Celsus* corsero troppo volendo sostenere l' assoluta falsità dei documenti savonesi, tanto più che gli argomenti addotti da loro non posano sopra solide basi, essendo tutti, come si dice, argomenti *ad hominem*, perchè cavati dalle inesattezze e contraddizioni in cui caddero HARRISSE e *Sejus*, nella citazione dei documenti di cui è caso; e che questi furono riconosciuti ed accettati come autentici dal Ferreri, dal Salinero, dal Monti, dal Pollero, dai Belloro e da altri, che ne videro gli originali o le autentiche copie.

Intanto a conferma di ciò posso asserire, che il citato atto del 2 marzo 1470, che l' HARRISSE pubblicò, e che per una di quelle sviste che non si possono spiegare, ma che sono così comuni agli scrittori nella stampa delle opere loro, diceva, riportare sulla fede del Salinero per non averne potuto trovare l' originale, egli invece aveva veduto in originale a Savona, e fatto trascrivere dal signor avvocato Didimo Grillo, impiegato nel nostro archivio di stato, che pure dall' originale del medesimo notaro Giovanni Gallo, trascriveva colà il documento 25 ottobre 1470, indicato anche esso per errore nell' opera dell' HARRISSE come non potuto trovare.

È da aggiungersi ancora, che l' atto di investitura fatta addì 19 di agosto 1474 dai canonici della collegiata di Savona, della terra comprata da Domenico Colombo nella località di Legine, edito dall' HARRISSE sulla fede del Salinero, fu da non molto trovato in autentica forma, nell' archivio della collegiata di Savona, e pubblicato dal Canonico Astengo, fra i documenti annessi al primo volume delle *Memorie del Verzellino*, a di lui cura rese di pubblica ragione (1); onde lice spe-

---

(1) VERZELLINO GIO. VINCENZO, *Delle Memorie particolari e degli uomini illustri della Città di Savona*. — Savona 1886, Vol. 1.º, pag. 644.

rare che anche gli altri atti formanti l'incarto di Legine, possano un giorno o l'altro venire alla luce. Ed a questo proposito mi auguro che gli studiosi di Savona, i quali vi fondarono una Società di storia patria, vogliano con tenacità di proposito rovistare nei loro archivi, giacchè indubbiamente, oltre i già conosciuti, vi devono esistere altri documenti relativi al soggiorno fatto colà dalla famiglia di Cristoforo Colombo, i quali potranno spargere molta luce sopra la giovinezza di lui, ed essere per la storia di quella città, di maggior importanza che le dissertazioni compilate col vecchio metodo della citazione degli autori, con cui alcuni si affaticano a voler provare, contrariamente agli atti da loro posseduti, che la nascita di Cristoforo Colombo avvenne in quella città; dissertazioni sul genere di quella inserita come *documento*, nella citata edizione delle *Memorie* del Verzellino (1), ma che fa degno riscontro alla *novella* di Adelassia ed Aleramo, tratta di pianta dalla *Rosalinda*, romanzo *amoroso morale e sacro* del Cav. Bernardo Morando (2), la quale pur figura fra' documenti nella medesima pubblicazione (3).

Ora all'altro dei nuovi documenti. Questo ha la data del 31 ottobre 1470, è fra gli atti del notaro Nicolò Raggi, e ci mostra Cristoforo Colombo figlio di Domenico, maggiore d'anni diecinove, dichiararsi debitore di L. 48 soldi 13, e danari 6, a favore di un Pietro Belesio di Porto Maurizio, per il resto del prezzo di una partita di vini comperata.

Interviene all'atto il di lui padre Domenico, il quale non solo lo autorizza alla stipulazione, essendo egli minore di

(1) Cfr. VERZELLINO, Op. cit., pag. 476.

(2) MORANDO, *La Rosalinda*, Venetia, MDCLXIX, appresso G. B. Cestari, pag. 355.

(3) Cfr. VERZELLINO, op. cit., pag. 628.

venticinque anni, età legale perchè potesse validamente contrattare, *sciente, patiente, et non contradicente eius patre*, ma si fa garante di detta somma verso il venditore.

La maggior parte degli scrittori, privi di dati positivi per stabilire l'anno preciso della nascita di Cristoforo, sono concordi nel porla verso il 1447. Alcuni però la vogliono anticipata di dieci anni.

Ma ormai con questo documento sarebbe dilucidata molto la controversia. Ivi al 31 di ottobre del 1470, Cristoforo si dice maggiore di diecinove anni, che è quanto a dire entrato nel suo anno ventesimo. Ammesso ciò, l'anno più a noi vicino in cui possa esser nato è il 1450.

Il dirsi però maggiore d'anni diecinove, non esclude che egli potesse averne anche ventuno, ventidue e più, ma certo non aveva compiuto i venticinque, chè e sarebbe stato detto nell'atto, ed avrebbe anche potuto far senza della paterna autorizzazione.

Era allora dunque fra i venti ed i venticinque non compiuti, e questo ci fa stabilire il tempo della sua nascita tra il 1446 ed il 1450, e così rigettare in modo assoluto l'opinione di coloro che l'anticipano di dieci anni.

Il fatto poi dell'importanza della somma, chè lire 48, soldi 13 e danari 6 equivalgono a circa lire 300 dell'attuale moneta, e sono il resto di partita maggiore, ci indica chiaro come il vino a cui si riferisce non fu comperato per uso di famiglia, ma per farne commercio. E pensando che appunto del 1470, Domenico in Savona, oltre ad esser laniere, era anche *tabernarius*, la prima idea che viene in mente è quella di una provvista per la sua taverna. Ma siccome nell'atto il debito è posto in capo di Cristoforo, non figurando il padre che come autorizzante e fideiussore, sembrerebbe invece una compra di vino fatta per portarlo a rivendere in altri paesi. Questo poi viene confermato dalla clausola o patto con cui

Cristoforo e Domenico rinunziano a qualunque privilegio di foro, accettando e dichiarando di poter essere convenuti per l'esecuzione del contratto, non solo in Genova, ma in Savona, Albenga, Pavia, Milano, nella Lombardia, in Provenza, Inghilterra, Francia, Pisa, Firenze, Venezia, Roma, e quindi in genere, in qualunque parte e luogo della terra.

Egli è certo che tali disposizioni relative al beneficio del foro, non potevano applicarsi che a Cristoforo, giacchè molti atti che abbiamo mostrano che Domenico non si mosse mai da Genova se non per andare a Savona, e viceversa, per gli affari che aveva nelle due città, mentre che di Cristoforo più nulla si conosce sino al 20 marzo del 1472, in cui appar testimonio ad un atto in Savona.

Devesi pertanto ritenere che egli abbia accompagnato il suo vino sul bastimento ove sarà stato caricato, per rivenderlo in partita o alla spicciolata nei luoghi che aveva prefisso. Imperciocchè l'uso d'accompagnar le merci o proprie o di altri, sui bastimenti che le trasportavano, era comune a tutti i negozianti di allora, portato dalla necessità, sia per non lasciarle alla balia dei marinai e dei capitani, sia perchè non sempre avevano dei corrispondenti nei luoghi ove essi speravano poterle vendere con profitto, e questa operazione doveva esser fatta da essi o da un loro incaricato, che la eseguiva o no secondo la convenienza, nei porti dove approdava la nave.

Spesso poi avveniva che un solo negoziante avesse in consegna le merci di diversi, le quali erano di natura disparatissima, per cui può esser stato benissimo che Cristoforo, oltre al vino, negoziasse merci, o sue o di altri, di genere diverso.

L'atto col quale i negozianti affidavano in tal modo le mercanzie ad un loro incaricato, dicevasi *accomenda*, ed ivi si stabilivano le condizioni volute dal padrone delle stesse, con

l'indicazione di quelle nelle quali doveva essere investito il prezzo ricavato.

Noi troviamo che del 1475, addì 1.º di agosto, un Giacomo Colombo figlio di Giovanni, a rogito del notaro Genesio Rapallo, addiviene ad un atto consimile con un Melchiono de Guirardis seatiere, per diverse manifatture in seta che si obbliga a portar seco in Provenza ed in Francia, onde venderle e negoziarle, secondo le istruzioni avute da Melchiono, salvo a rendergli esatto conto di tutto, e col patto espresso che non possa venderle o permutarle se non a danaro contante o con grano. Ed è a questo modo che si eseguiva la massima parte del commercio di quei tempi.

Come già dissi, un atto accennato da HARRISSE, ci mostra Cristoforo Colombo in Savona testimonio ad un atto del 20 marzo 1472, ove trovasi indicato come laniere, *Christophoro Columbo lanerio de Janua*, e questa qualità e la presenza sua in detto anno a Savona sembrarono ad alcuni una contraddizione a quanto si asserisce di lui, che cioè dalla sua prima giovinezza abbia sempre navigato.

Io, a dire il vero, non trovo questa contraddizione, perchè sia che Cristoforo abbia cominciato la sua carriera da ragazzo come mozzo, sia più adulto come negoziante, egli è certo che non sarà stato sempre tutti i dodici mesi dell'anno sul mare, e che quando il bastimento toccava Genova od altro porto della Liguria, sarà andato a passare il tempo della sua inoperosità marittima presso i genitori.

A quei tempi le operazioni di carico e di scarico dei bastimenti, ed in genere le transazioni tutte commerciali, non procedevano con quella celerità che adesso. Un bastimento giunto in un porto di qualche conto, e specialmente in quello della sua destinazione, vi si fermava per un pezzo onde dar tempo ai negozianti che avea seco di vendere e ricomprare le merci, ed allora quelli fra essi che erano del paese torna-

vano alle loro famiglie. Cristoforo Colombo, reduce da qualche viaggio, potè benissimo trovarsi allora in Savona, ed aiutare il padre nelle cose della sua professione, e così qualificarsi egli stesso *lanerio*, tanto più che questa parola non significa precisamente tessitore di panni, ma comprende in complesso tutte quante le professioni onde era divisa l'arte della lana, ed in senso ristretto particolarmente i negozianti di essa. Nè qui sarà inopportuno un cenno sopra le diverse suddivisioni che formavano l'arte suddetta.

Primi in questa erano i negozianti, detti specialmente *lanerii*, i quali comperavano da altri, o facevano venir direttamente le lane dalla Provenza, dalla Spagna, dall'Oriente e da altri luoghi, e che quindi rivendevano a tessitori, *textores pannorum lane*, onde esser ridotte in panni, o facevano essi stessi lavorare, o mettevano in commercio per esser usate gregge. Esse però prima della lavorazione, spesso passavano nelle mani dei lavatori, *lavatores lanarum*, che nelle pianure latistanti al torrente Bisagno le lavavano, e dei scardassieri, *carminatores*, che le nettavano dalle immondezze, quindi ai filatori per ridurle in filo, ed in ultimo ai tessitori che le riducevano in panno.

Intorno a questo poi, diversi generi di arti speciali lavoravano. Vi erano i *cardatores* che anticamente con un cardo, e poi con speciali spazzole toglievano quei peli che non fossero ben rimasti intrecciati nella filatura o nella tessitura, gli *acimatores*, che con certe forbici tagliavano il pelo al panno riducendolo ad uniforme lunghezza, i *fullatores* che bagnando le pezze e sottoponendole a non so che lavoro, le rendevano di una pastosità e flessibilità conveniente.

Ove le lane non fossero state tinte prima della tessitura, le pezze passavano ai *tinctoros*, che loro davano il colore voluto, e quindi agli scuratori, *scuratores*, i quali con acqua e sapone, essendo il ranno severamente proibito, toglievano

loro ogni sovrabbondanza di tinta che ancora potessero avere, onde adoperando il panno non tingesse. In ultimo le pezze andavano nelle botteghe dei *paterii*, venditori di panno al minuto.

Oltre a tutti costoro vi erano i *Macarolii artis lanarum*, i quali non sono riesciti ancora a sapere cosa fossero, ma che, da qualche indizio, sospetto tessitori di panno di infima qualità, forse di pel di capra o dei rifiuti delle lane, il quale non aveva bisogno di tante preparazioni prima di essere posto in vendita.

Io non sono certo di aver enumerato le suddette professioni nell'ordine in cui erano adoperate per la confezione del panno, nè di averle indicate tutte; quel che è certo però che tutte o quasi tutte avevano le loro loggie particolari per trattare i loro affari, ed i loro statuti. La loggia dei lanieri era presso alla riva del mare, non lungi dal ponte dei Chiavari, luogo acconcio, stante la vicinanza ai bastimenti ed a Banchi, centro del commercio. Quella dei tessitori, era in Ponticello, centro delle officine di costoro.

Ma tornando a Cristoforo Colombo, supponiamo il caso che in uno de' suoi viaggi fosse partito con un carico di vino o d'altre merci, ed avesse fatto ritorno con alcune balle di lana sia per l'officina di famiglia, sia per rivenderle, non poteva egli con tutta coscienza chiamarsi commerciante di lane, *lanerius*?

Imperocchè non bisogna dimenticare che a' quei tempi i Genovesi tutti, sia nobili che popolari, erano dediti al commercio, che passeggeri e marinai quando prendevano imbarco su qualche legno avevano tutti la loro paccotiglia di merci, da cui cercavano trar vantaggio col rivenderle nei paesi dove approdavano, onde il detto che Genovese equivaleva mercante, *Genuensis ergo mercator*.

A questo si aggiunga che lunghi e lunghi mesi duravano

le navigazioni, ed erano soggette perciò a molte più peripezie di fortunali che non ora; senza parlar di quelle dei pirati, per cui non di rado i passeggeri dovevano concorrere colla ciurma alla salvezza della nave nell'interesse comune.

Per la qual cosa, coloro che erano giovani di ingegno svegliato, e coltivato da un po' di istruzione, in poco tempo apprendevano tanto di scienza marinaresca da poter condurre e dirigere una nave. David de Staliano, mio antenato, cominciò molto giovane la sua carriera come scrivano su d'un bastimento, colla sua brava paccotiglia di coltelli. Più tardi fu in Caffa, notaro di S. Giorgio, in seguito a Costantinopoli e in Francia; poi a Genova notaro e cancelliere del governor regio, e nel luglio del 1501, quantunque vecchissimo, lo vediamo comandare una galera (1) nella spedizione capitana da Filippo di Cleves, e mandata da Luigi XII in soccorso del re di Napoli. E questo spiega come un altro notaio, Biagio Assereto, possa essere stato l'ammiraglio dell'armata genovese che nel 1435 vinse a Ponza Alfonso d'Aragona.

Tutto questo ho voluto accennare, perchè serve a provare come Cristoforo Colombo possa aver appreso la pratica marinaresca dalla sua prima gioventù, in viaggi eseguiti a scopo commerciale, senza aver bisogno di ricorrere a favolose guerresche intraprese, che non concordano coi dati che ci porge la storia, e di cui, come d'aureola presaga di fatti maggiori, si volle da alcuni circondare la giovinezza di lui.

L'ultimo dei documenti nuovamente trovati ha la data dell'undici di ottobre del 1496, e si legge fra quelli del notaio Gio. Battista Pilosio. Ivi, i tre fratelli Giovanni, Matteo

---

(1) GIUSTINIANI, *Annali*, ad annum.

ed Amighetto Colombo, figli del fu Antonio di Quinto, si convengono per sopportare in comune, ciascuno per una terza parte, le spese del viaggio che il primo di essi deve fare per andare in Spagna, a trovare il Signor Cristoforo Colombo Ammiraglio del Re di Spagna: *ad inveniendum dominum Christoforum Columbium admiratum Regis Hispanie*.

Questo è il primo atto dei nostri archivi, che io mi sappia, dove si parla di Cristoforo Colombo come ammiraglio di Spagna; nè può sfuggire ad alcuno la importanza dello stesso, per le vertenze che alcuni si sforzano di tenere tuttora vive sulla condizione e famiglia di lui. Imperocchè il fatto di tre individui genovesi, del cognome istesso del celebre scopritore, originari del picciol borgo di Quinto, d'onde era nativo l'avo di lui, i quali fanno le spese in comune perchè uno di essi vada sino in Ispagna a trovarlo, non può aver altra spiegazione, che quella di tre parenti d'unil condizione, che vanno presso un altro di loro, il quale trovasi in elevata posizione, e che naturalmente credono potente e dovizioso.

Da altri documenti sappiamo chi erano proprio costoro e le loro professioni. Giovanni, che certo è il maggiore, del 1460 ai 4 di giugno è detto di anni 14, ed entra come garzone presso un sartore, certo Antonio Dellepiane (1). Più tardi, cioè il 28 aprile 1495, egli stesso si qualifica come tessitore di panno, ed appigiona un telaio ad un suo collega (2).

Matteo con atto del 3 settembre 1471, si accorda come tessitore in seta, con Tomaso de Levagio, quantunque sia giovanotto fatto, e dichiara di aver già appreso tal arte a Firenze (3).

(1) Notaro Giovanni Valdettaro, Filza 1, N. LIII. Arch. notari.

(2) Notaro G. B. Peloso, Filza 4, N. 231. Arch. notari.

(3) Notaro Giacomo Rondanina, Filza 6, N. DLXII. Arch. notari.

Amighetto del 1470 a' 7 di febbraio, è accordato con un tessitore, certo Varazino (1), con cui pure del 1471 a' 22 aprile si allogava un ultimo fratello, a nome Tomaso, che più non figura in seguito (2).

Come si vede queste arti di tessitori, lanaiuoli, e setaiuoli, erano le stesse che esercitavano Domenico Colombo ed i figli di lui. Ma v'è di più. Quando Giovanni, quello che ora vuol andare in Ispagna a trovare l'Ammiraglio, a' 4 di giugno del 1460, essendo egli di quattordici anni, fu da Antonio suo padre collocato come apprendista sarto presso il Dellepiane, un Domenico Colombo, che si qualifica fratello di suo padre, si prestava mallevadore per lui.

Molti altri documenti poi ci mostrano Domenico e Antonio come fratelli, entrambi figli di Giovanni, e del luogo di Quinto, e molti indizi concordano a far ritenere il primo come il padre dello scopritore del nuovo mondo, e l'altro dei tre fratelli che si convengono perchè uno di loro vada a trovarlo nelle Spagne, per cui i medesimi sarebbero i cugini germani dell'ammiraglio.

Ma se ciò non possiamo con tutta sicurezza affermare, giacchè la ripetizione degli stessi nomi di Giovanni, Domenico ed Antonio, nella discendenza della famiglia Colombo, è tale che può facilmente condurre in errore, non potrassi negare che un grado non tanto lontano di parentela dovesse esistere fra questi poveri operai originarii di Quinto e l'Ammiraglio di Spagna, perchè uno di loro, uomo già sulla cinquantina, si decidesse ad abbandonare la patria e la famiglia, e si esponesse a' rischi di un viaggio così lungo per andarlo a trovare. E ciò è quanto basta, per poter dire che tale atto conferma quanto dicono della famiglia e della con-

(1) Notaro Giacomo Rondanina, Filza 7, N. VII. Arch. notari.

(2) Notaro Giacomo Rondanina, Filza 6, N. CCXIII. Arch. notari.

dizione di lui i nostri storici, ed è attestato da tutti i documenti, genovesi e savonesi, a' quali il nostro perfettamente si collega.

Questo nella filza del notaro Pilosio è seguito immediatamente dall'atto di procura generale, che Giovanni fece lo stesso giorno e pochi momenti appresso, in capo di sua moglie, Bertonia figlia del quondam Giovanni de Figarolio, dei suoi fratelli, Matteo ed Amighetto, e di un amico, prova evidente della sua ferma intenzione di eseguire il viaggio progettato. Se poi lo abbia realmente fatto non consta da atto alcuno.

Relativamente però a ciò una coincidenza di date mi ha colpito. Come vedemmo, gli atti di convegno fra i suddetti fratelli, e la procura di Giovanni, hanno la data dell'undici ottobre 1496. A questo tempo Cristoforo Colombo aveva già eseguito due viaggi in America, dall'ultimo dei quali era tornato il 10 marzo dell'anno stesso in Europa, donde poi a 30 maggio del 1498 ripartiva per la terza sua spedizione. È dunque nell'intervallo fra la seconda e la terza spedizione, che Giovanni deve essere andato in Spagna a trovare l'ammiraglio. Sappiamo poi che in questa terza spedizione il comandante d'una delle tre caravelle era un Giovanni Antonio Colombo parente dell'ammiraglio (1).

Sarebbe egli mai costui il nostro antico apprendista sarto, poi tessitore di panni, degli atti sopra accennati? La cosa potrà sembrare un po' strana, ma in seguito a quanto ho esposto, mi pare che nulla abbia di impossibile.

Qui avrei finito per quel che riguarda questi documenti; ma credo bene aggiungere ancora alcune parole, per dire che

---

(1) COLOMBO FERNANDO, *Historie*, cap. LXV.

di recente in questo nostro archivio di stato, si rinvenne il registro originale delle lettere spedite dall'Ufficio di San Giorgio, tenuto dal cancelliere Antonio Gallo, ove sotto la data dell'otto dicembre del 1502, sono trascritte quelle inviate all'ammiraglio Cristoforo Colombo ed a Diego suo figlio.

Queste lettere sono in risposta ad altra che l'ammiraglio scriveva da Siviglia il 2 aprile dello stesso anno 1502, con cui partecipava all'Ufficio le disposizioni che aveva preso onde un decimo de' suoi redditi fosse erogato dal figlio Diego, in esdebitazione delle gabelle del grano, vino, ed altre vettovaglie, a beneficio di Genova, e furono pubblicate assieme a questa del 2 aprile, per la prima volta nella edizione delle *Historie* di Fernando Colombo, fatta in Milano nel 1614 per cura del Bordoni.

L'originale della lettera del 2 aprile 1502, rimasto ignorato in una filza del cancelliere Antonio Gallo, sino all'anno 1829, venne trovato dall'archivista Antonio Lobero, e poco dopo, alla richiesta della Città di Genova, fu dal Governo a questa consegnato, che lo conserva assieme a due altre lettere autografe di Colombo, le quali fan parte del Codice dei suoi privilegi. Ma del registro originale, dove stavano le risposte dell'Ufficio di San Giorgio, nessuno più aveva dato notizie; onde alcuni, specialmente in questi ultimi tempi, emisero dei dubbi sull'autenticità delle medesime. Di non poca importanza pertanto è l'accertata esistenza di questo registro, la semplice visura del quale basta a togliere qualunque dubbio.

È questo è un volume abbastanza ben conservato, in carta solita da protocollo, scritto tutto dello stesso carattere del principio del secolo XVI, e di mano del cancelliere Antonio Gallo, il cui nome è segnato sulla prima pagina. Non ha numerazione, ma essendo composto di sei quaderni di 24 pagine ciascuno, dovrebbe essere in complesso di 144 fogli

ossia di 288 facciate, delle quali le ultime sei in bianco. Invece è di sole 287 facciate per esser stato lacerato e strappato l'ultimo foglio.

La lettera a Cristoforo Colombo è nel sesto quaderno, e corrisponderebbe, ove il codice fosse numerato, alla facciata 256. Quella a Diego viene appresso immediatamente, dopo alcune righe della precedente, nella facciata 257.

La prima segue subito le istruzioni che l'Ufficio dava allo spettabile Gerolamo De Nigro, il quale era per partire come ambasciatore del Comune presso i Reali di Spagna, e che portano la stessa data; per cui puossi con fondamento ritenere che l'Ufficio di S. Giorgio abbia a lui consegnate le lettere, per farle aver in Spagna alla loro destinazione.

Del tenore di esse mi astengo dal dire, ma non posso a meno di osservare come le espressioni di *amantissime concivis* usate dall'Ufficio verso Cristoforo Colombo, l'esservi Genova nominata come sua *primigenia patria*, la conferma che fanno della lettera scritta da Colombo in Siviglia, alla quale servono di risposta, infine l'essere il registro scritto di mano di Antonio Gallo che è l'autore del commentario *de Navigatione Columbi*, ove è detto che Cristoforo e Bartolomeo sono nativi di Genova e di professione lanaiuoli, spiegano benissimo gli sforzi fatti da coloro, i quali volendo sostenere essere tutt'altra che Genova la patria di Cristoforo Colombo, cercarono di eliminarle per distruggerne la testimonianza.

Ma ormai col rinvenimento del *Manuale litterarum Antonii Galli* questi sforzi sono resi impossibili, come dopo la scoperta di tanti nuovi documenti è ormai impossibile che si possa più ragionevolmente sostenere, che Genova non sia la patria dell'immortale scopritore.

MARCELLO STAGLIENO.

## I.

*Instrumentum ratificationis pro consulibus et textoribus pannorum lane.*

In nomine Domini amen. Christoforus de Pentema et Antonius de Recrosio, consules magistrorum artis textorum pannorum lane civitatis Janue, et Gulielmus de Pentema, Lazarinus Ricetus, Simon de Rossano, Leonel de Cigallis, Vesconte Cappellatius, Johannes Bojanus, Michael de Cella, Johannes de Vincelino, Angelinus de Bertegali, Christoforus de Rossano, Johannes Schinchinus, Antonius de Garibaldo, Bertonus de Sarnio, Dominicus de Columbo, Jacobus de Favali, Uginus de Turrilia, Christoforus de Pentema, massarios dicte artis, Benedictus de Monteburgo, Johannes Garaventa et Baptista Zenogius, suis nominibus et nomine et vice aliorum magistrorum dicte artis textorum pannorum lane civitatis Janue, ac hominum artis predicte, et pro quibus hominibus suis propriis nominibus de rato promiserunt et promittunt, sub ypotheca et obligacione omnium bonorum suorum presentium et futurorum, habentes noticiam et certam scientiam de quodam publico instrumento pactorum composicionis, ordinationum et decretorum et omnium aliorum in dicto instrumento contentorum, celebrato in civitate Saone, hoc anno die ultima februarii, et scripto manu Antonii de Rimere, notarii saonensis, per et inter Antonium de Garibaldo et Dominicum de Columbo, magistros textores pannorum lane civitatis Janue, suis nominibus et nomine et vice aliorum hominum dicte artis, ex una parte, et Peregrinum de Retona consulem artis textorum pannorum civitatis Saone ac aliorum textorum in dicto instrumento nominatorum ex parte altera, causa et occasione famulorum et discipulorum utriusque dictarum artium, et pro ut et sicut in dicto instrumento latius continetur, ad quod et omnia et singula in eo contenta habeatur relatio, et quod quidem instrumentum dicti homines textorum pannorum civitatis Janue tenentur illud et omnia in eo contenta ratificare et approbare in dies quindecim, a die dicti instrumenti proxime secuturis, per publicum instrumentum, manu notarii publici conficiendum, et ipsum instrumentum extractum in publicam formam mittere dicto consuli textorum pannorum civitatis Saone.

Idcirco dicti Christoforus de Pentema et Antonius de Recrosio, consules textorum pannorum civitatis Janue, et alii textores pannorum dicte civitatis, suis propriis nominibus, et nomine et vice aliorum hominum dicte artis pro quibus ut supra de rato promisserunt, intendentes locum esse

dicto instrumento pactorum compositionis ordinationum ac decretorum et omnium aliorum in eo contentorum, omni modo, iure, via et forma quibus melius potuerunt et possunt, ex certa scientia dictum instrumentum confirmaverunt, approbaverunt, rattificaverunt, ac omnia et singula in eo contenta.

Rogantes de predictis, per me notarium infrascriptum confici debere publicum instrumentum in robur et testimonium premissorum.

Actum Janue in platea ecclesie sancti Stephani Januensis, sub urmis dicte platee, anno dominice nativitatis millesimo quadringentesimo septuagesimo, indicione secunda, secundum Janue cursum, die martis XIII marcii in vesperis, presentibus testibus Rolando de Furno callegario quondam Luciani et Johanne de Lastrego pancogolo quondam Luchini, ad hec vocatis et rogatis.

(Atti del Notaro Paolo Recco filza 9, 1467-1470).

## II.

In nomine Domini amen. Christofforus de Columbo filius Dominici, maior annis decem novem, et in presentia, auctoritate, consilio et consensu dicti Dominici eius patris, presentis et autorizantis.

Sponte et ex eius certa scientia et non per aliquem errorem juris vel facti.

Confessus fuit et in veritate publice recognovit Petro Belexio de Portu Mauricio, filio Francisci, presenti, se eidem dare et solvere debere libras quadraginta octo, sodos tresdecim et danarios sex Janue, et sunt pro resto vinorum eidem Christofforo et dicto Dominico venditorum et consignatorum per dictum Petrum.

Renuncians exceptioni dicte confessionis ut supra non tacte etc.

Quas libras quadraginta octo, sodos tresdecim et danarios sex Janue, dictus Christofforus eidem Petro solemniter stipulanti, vel legitime persone pro eo, dare et solvere promisit intra annum unum proxime venturum, omni exceptione remota.

Sub pena dupli dicte quantitatis peccunie etc.

Et cum restitutione damnorum omnium etc.

Ratis manentibus suprascriptis etc.

Et sub ypoteca et obligacione bonorum omnium ipsius Christoffori presentium et futurorum.

Insuper pro dicto Christofforo. et eius precibus et mandato, de predictis omnibus et singulis etc.

Intercessit et fideiussit dictus Dominicus eius pater, qui se inde proprium et principalem pagatorem et predictorum observatorem constituit et esse voluit.

Sub ypotheca et obligatione bonorum omnium ipsius Dominici presentium et futurorum.

Renuncians juri de principali primo conveniendo et omni alii juri.

Acto et convento tam in principio et medio presentis instrumenti quam in fine et qualibet parte ipsius, quod dicti Dominicus et Christofforus, et uterque eorum pro predictis omnibus et singulis, realiter et personaliter, convenire capi et detineri possint Janue, Saone, Albingane, Papie, Mediotani, in tota Lombardia et Provincia, Anglia ac Francia, Pisis, Florentie, Venetiis, in Roma et alibi ubique locorum et terrarum, et coram quocumque iudice, officio et magistratu, tam ecclesiastico quam seculari, et tam civili quam criminali, ita quod ubi ipsi Dominicus et Christofforus et uterque eorum, vel eorum et utriusque eorum bona, inventi vel reperti fuerint, ibi per pactum expressum promiserunt stare iuri et de iure respondere, et dictam quantitatem pecunie ut supra dare et solvere proinde ac si presens contractus et omnia et singula suprascripta ibidem celebratus et celebrata foret seu forent, et solucio ac satisfacio et observantia predictorum illuc foret destinata. Renunciantes exceptioni non sui seu non competentis iudicis, privilegio fori, legi: si convenerit de Jurisdictione omnium iudicum, omnique capitulo, conventioni, gratiis, privilegiis, decretis, feriis, et quibuscumque salvis conductibus impetratis vel impetrandis, concessis vel concedendis per quemvis, quibus et beneficio quorum per pactum expressum promisserunt non uti, nec se juvare in prejudicium contentorum in presenti instrumento, et omni alii juri.

Jurantes dictus Dominicus et Christofforus ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, non contravenire predictis, ymo predicta omnia attendere, complere, et observare etc.

Actum Janue in Fossatello, ad bapcum Lazari Ragii notarii, anno Dominice nativitatis MCCCCLXX<sup>o</sup>, indicione tertia iuxta morem Janue, die mercurii ultima octobris, in terciis. Testes Raffael de Bisamne fornarius, Augustus de Pomta quondam Raffaelis, et Johannes Longus de Locarmo quondam Johannis, vocati et rogati.

(Atti del notaro Nicolò Raggio filza 2.<sup>a</sup> 1470, N. 905).

## III.

*XI octobris. Promissio et pacta.*

In nomine Domini amen. Johannes de Columbo de Quinto, Matheus de Columbo et Amigetus de Columbo fratres quondam Antonii, scientes et cognoscentes dictum Johannem (1) ire debeat Ispaniam ad inveniendum dominum Christophorum de Columbo, armiratum Regis Ispanie, et quas-cumque expensas per dictum Johannem fiendas causa inveniendi dictum dominum Chistoforum, omnes tres fratres superius nominatos esse debeant, et esse pro tercia parte, et eas expensas partire debeant pro tercia parte inter eos occaxione predicta. Et si dictus Johannes recuperabit aliquam quantitatem peccunie pro eundo ad dictum locum Ispanie pro inveniendo dictum dominum Christoforum, dictam quantitatem peccuniarum recupe-rande per ipsum Johannem partire debeat cum dictis Matheo et Amigheto per terciam partem, et sic restant de acordio.

Renunciantes etc.

Que omnia etc.

Sub pena dupli etc.

Ratis etc.

Et proinde etc.

Actum Janue ad bancum mei notarii infrascripti, in platea Ponticeli, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, inditione decima quarta secundum Janue cursum, die martis undecima octobris, post nonam; presentibus testibus Francisco Lardono scuratore pannorum quondam Antonii, et Augustino Baioco lanerio quondam Bap-tiste ad premissa etc.

(Arti del notaro G. B. Piloso filza 5, N. 775).

---

(1) Qui il documento zoppica nella sintassi, come più sotto nella grammatica e nella concor-danza; ma il senso ne appare chiarissimo.